

## ARTICOLO 7

### Articolo 7 § 1

*Nullum crimen sine lege*

**Pena più grave**

Condanna per reato continuato comprendente atti commessi prima che lo stesso venisse introdotto nel codice penale: *nessuna violazione*

*Roblena c. Repubblica Ceca* - 59552/08

Sentenza 27.1.2015 [GC]

*In fatto* – Il ricorrente era accusato di aver ripetutamente abusato della moglie, sia fisicamente che mentalmente, tra il 2000 e l'8 febbraio 2006. Nel 2007 il tribunale di primo grado lo riteneva colpevole del reato continuato di violenza nei confronti di una persona residente sotto lo stesso tetto, così come prescritto nell'articolo 215a del codice penale, nella formulazione vigente dal 1° giugno 2004. Si considerava che tale definizione si estendesse agli atti perpetrati precedentemente a quella data, purché in quel momento, così come nel caso del ricorrente, fossero imputati ad un altro reato. La condanna veniva confermata dalla Corte d'appello e dalla Corte suprema.

Riferendosi alla propria giurisprudenza, la Corte suprema aveva osservato che, quando il reato di tipo continuato veniva considerato come un singolo atto, la sua natura criminale doveva essere valutata in base alla legge in vigore al momento del compimento dell'ultima azione che costituiva espressione del reato. Questa norma era stata applicata anche ad atti precedenti, a condizione che questi fossero atti penalmente illeciti secondo la legge precedente. Nel caso in esame, gli atti del ricorrente precedenti alla modifica del codice penale del 1° giugno 2004 erano imputati al reato di violenza contro un individuo o un gruppo di individui ai sensi dell'articolo 197a e dell'articolo 221 di quel codice.

Nel 2008, la Corte costituzionale respingeva come manifestamente infondato un ricorso costituzionale depositato dal ricorrente, ritenendo che nel suo caso le decisioni delle corti non avessero avuto un effetto retroattivo vietato dalla Costituzione.

In una sentenza del 18 aprile 2013 (si veda la [Nota d'informazione 162](#)), una Camera della Corte europea riteneva che la decisione delle corti nazionali non violasse l'articolo 7 della Convenzione.

*In diritto* – Articolo 7: Il ricorrente era stato condannato per un reato previsto dall'articolo 215a del codice penale, introdotto in virtù della modifica intervenuta al codice nel 2004, con riferimento anche ad atti commessi prima di quella data. Le corti nazionali ritenevano che un reato continuato fosse da considerarsi come un singolo atto la cui classificazione legale dovesse essere ricondotta alla legge in vigore al momento del completamento dell'ultima azione del reato. Pertanto, l'articolo 215a veniva applicato anche per quelle aggressioni commesse dal ricorrente prima del 2004, che fossero state considerate penalmente illecite secondo la precedente legge. Nell'interpretare la legge interna, le corti nazionali si erano riferite al concetto di reato continuato. Questo consiste in singoli atti mossi dallo stesso proposito, costituenti lo stesso reato e collegati in virtù del fatto di essere perpetrati tramite un'identica o simile modalità d'esecuzione, che si verificano a breve distanza di tempo e che mirano allo stesso fine. La condotta del ricorrente prima del 1° giugno 2004 era stata valutata come reato punibile, in accordo con la legge interna in vigore a quel tempo, includendo così gli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 215a. Quindi, reputare il ricorrente responsabile secondo tale disposizione, anche riguardo ad atti commessi prima di quella data, non aveva costituito applicazione retroattiva della legge penale più sfavorevole, come vietato dalla Convenzione.

In tali circostanze, considerando anche la chiarezza con la quale le pertinenti disposizioni interne erano state formulate e interpretate dalle corti nazionali, il ricorrente era stato posto nella condizione di prevedere che sarebbe potuto essere ritenuto responsabile di reato continuato anche in riferimento al periodo precedente al 2004 e di regolare la propria condotta di conseguenza.

Pertanto, il reato per il quale il ricorrente era stato condannato aveva fondamento nell'attinente "norma nazionale al tempo nel quale esso è stato commesso", che a sua volta aveva descritto il reato in maniera sufficientemente chiara da rispondere al requisito di

prevedibilità previsto dall'articolo 7 della Convenzione.

Infine la Corte rigettava la tesi del ricorrente secondo cui l'irrogazione della pena ai sensi della norma del 2004 risultasse essere più severa di quella che altrimenti gli sarebbe stata comminata. Nessun elemento indicava che l'approccio delle corti nazionali avesse avuto l'effetto sfavorevole di incrementare la severità della punizione del ricorrente. Al contrario, se gli atti da lui perpetrati prima del 1° giugno 2004 fossero stati considerati separatamente da quelli commessi in seguito, il ricorrente avrebbe potuto ricevere comeminimo una condanna uguale a quella che infine gli è stata irrogata, o addirittura una più severa.

*Conclusioni:* nessuna violazione (all'unanimità).

(Si veda anche *Del Río Prada c. Spagna* [GC], 42750/09, 21 ottobre 2013, [Nota d'informazione 167](#); e *Maktouf e Damjanović c. Bosnia e Erzegovina* [GC], 2312/08 e 34179/08, 18 luglio 2013, [Nota d'informazione 165](#)).